



COMUNE DI UCRIA

Città Metropolitana di Messina

Recapiti telefonici: 0941.664021 – 664119 – 664292, FAX 0941.664530
ucria.protocollo@pec.it; ufficiolavoripubblici.ucria@pec.it; ucria.albopretorio@pec.it.

ORDINANZA N. 13 DEL 31-3-2020

IL SINDACO

PREMESSO che:

-L'Organizzazione Mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da "COVID – 19" *un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale*;

-In ragione della diffusione del virus occorre adottare ogni idonea misura diretta contenere il rischio di contagio della popolazione, adottando soprattutto misure a carattere preventivo e precauzionale;

-Tale misure devono riguardare, in primo luogo, l'osservanza delle prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio, dal competente Ministero della Salute e dalla Presidenza della Regione Siciliana e, in particolare, la nota prot. n.0005443-22/02/2020 – DGPRES – DGPRES – P del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale;

VISTO la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 – *dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*;

VISTO l'ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020 recante *ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva "COVID 19"*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020 che all'art. 1 – comma 6 – testualmente recita *“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n.3 dell'8.03.2020 del presidente della Regione Sicilia recante *“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da “COVID – 2019” ordinanza ai sensi dell'art. 32 – comma 3 – della legge 23.12.1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”*

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n.4 dell'8.03.2020 del presidente della Regione Sicilia recante *“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da “COVID – 2019” ordinanza ai sensi dell'art. 32 – comma 3 – della legge 23.12.1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”*

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n.5 del 13.03.2020 del presidente della Regione Sicilia recante *“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da “COVID – 2019” ordinanza ai sensi dell'art. 32 – comma 3 – della legge 23.12.1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”*

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020 e 7/2020;

VISTA l'Ordinanza della Ministero della Salute del 22-03-2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante « misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull'intero territorio Nazionale;

VISTO l'art.2 – comma 1 – dell'ordinanza del presidente della regione siciliana n.6 del 19.03.2020, succitata, che fa obbligo, tra l'altro, di provvedere anche alla sanificazione e disinfezione degli edifici scolastici.

DATO ATTO che con il predetto DPCM del 22-03-2020, sono state tra l'altro, confermate fino al 03/04/2020 le misure per la Pubblica Amministrazione indicate all'art. 87 del D.L. n. 18 del 17-03-2020;

PRESO ATTO dell'evolverse della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in tutte le regioni;

RITENUTO:

-che tale contesto soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una ulteriore azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolverse della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

-che anche nel territorio comunale è necessario porre in essere ogni e qualsiasi misura necessaria al fine di garantire la salute dei cittadini e della collettività;

Attesa l'urgenza di disporre interventi di sanificazione e disinfezione anche delle locali strutture scolastiche per la prevenzione ed il contrasto del COVID – 19 stante l'attuale situazione sanitaria in corso nel paese;

RITENUTO di disporre la chiusura dei locali plessi scolastici in data 1, 2 e 3 aprile 2020 per consentire gli interventi di sanificazione e disinfezione delle strutture scolastiche mediante ditta specializzata nel settore e nel rispetto delle prescrizioni che il responsabile dell'area tecnica riterrà di prescrivere alla ditta dallo stesso incaricata per l'esecuzione delle relative operazioni;

ATTO che le situazioni di fatto e di diritto qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutelare la sanità pubblica;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il D.Lgs. 31.06.1998, N.112;

VISTI e richiamati:

-Gli artt.32 della legge n.833/78, 40 della L.R. n.30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994 che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia.

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n.833, dell'art.117 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112 e dell'art.50 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e smi

La chiusura dei locali plessi scolastici in data 1,2 e 3 aprile 2020 per consentire gli interventi di sanificazione e disinfezione delle strutture scolastiche mediante ditta specializzata nel settore e nel rispetto delle prescrizioni che il responsabile dell'area amministrativa riterrà di prescrivere alla ditta dallo stesso incaricata per l'esecuzione delle relative operazioni.

DISPONE

- di incaricare il responsabile dell'Area amministrativa di tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;
- di notificare copia della presente ordinanza al Dirigente dell'istituto comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria di primo grado di Castell'Umberto, al responsabile dell'area amministrativa;
- di inviare copia della presente ordinanza a S.E. il Prefetto di Messina, alla ASP di Messina – Distretto di Patti – al locale Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri del Comune di Ucria;

Dalla Residenza Municipale, 3 1 MAR. 2020



IL SINDACO

Geom. Vincenzo CRISA